



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) APPIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) LIPANI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore DAMIANO LIPANI

Seduta del 08/06/2021

### FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, stipulato in data 18/06/2015 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 31/07/2019, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso, sulla base del criterio pro rata temporis, della complessiva somma di € 857,27, a titolo di commissioni di intermediazione e spese di attivazione;
- gli interessi legali dalla data di estinzione anticipata al soddisfo;
- le spese legali, da determinarsi in via equitativa.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- riguardo all'applicazione della sentenza Lexitor, che secondo la giurisprudenza e l'orientamento dell'Arbitro gli oneri da restituire in sede di estinzione anticipata sono solo quelli soggetti a maturazione nel corso della durata del contratto; quanto detto rileva a maggior ragione per le commissioni d'intermediazione e gli oneri erariali, che sono percepiti da un soggetto diverso dal finanziatore; inoltre richiama quanto affermato dalla Tribunale di Napoli, con la sentenza 10489/2019, e dal Tribunale di Monza con sentenza 2573/2019, rispetto alla natura non self executing della Direttiva 2008/48 e, di conseguenza, la inapplicabilità della sentenza della CGUE ai rapporti tra privati;
- la non rimborsabilità delle voci di cui alla lett. B e C del contratto (relative alle commissioni di intermediazione e alle spese di attivazione), in quanto integralmente maturate all'atto di perfezionamento del contratto, come chiarito nelle condizioni



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

generali dello stesso. In particolare, quanto alle commissioni di intermediazione, precisa che la sua rete distributiva “non svolge alcuna attività posteriore alla conclusione del contratto” e che l’importo di € 928,00 corrisponde “esclusivamente” alla somma corrisposta all’intermediario del credito intervenuto (produce copia della fattura attestante il pagamento; a sostegno di quanto affermato, allega stralcio delle decisioni n. 4673/20 e n. 6108/20 del Collegio di Roma);

- la non rimborsabilità delle spese di lite, stante la non necessità dell’assistenza difensiva.

Pertanto chiede di rigettare il ricorso, in quanto manifestamente infondato in fatto e in diritto.

In sede di repliche, il ricorrente insiste per la riduzione dei costi di cui all’art. 125 sexies TUB, secondo il criterio del *pro rata temporis*.

## DIRITTO

Il Collegio, in via preliminare, richiama il proprio costante orientamento che, sebbene riferito ai casi di estinzione anticipata di prestiti contro cessione del quinto della retribuzione, si è ritenuto valevole anche per i contratti di prestito personale e secondo il quale: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front e recurring*, l’intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l’importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Il Collegio richiama altresì i principi, ai quali ritiene di attenersi, enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

- “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*”. Ciò in quanto “le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., *ex multis*, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)”. Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette “sia all’art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all’art.3 della Direttiva, sia all’art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell’art.16 par.1 della stessa Direttiva”;
- “Priva di giuridico fondamento” si rivela l’opinione che sostiene una presunta “inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all’art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell’ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l’art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi *up front*)”



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche".

- "Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

- "La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda".

Ciò premesso, il Collegio accerta la natura *up-front* delle commissioni di intermediazione in quanto remunerative esclusivamente di attività precontrattuali; mentre al contrario, riconosce natura *recurring* alle spese di attivazione, in quanto remunerative anche di attività riferibili alla fase di svolgimento del rapporto (cfr. le recenti decisioni del Collegio di Bari, n. 21390/20; n. 9643/2020, n. 2480/20).

Si precisa altresì che si è provveduto a qualificare le spese di attivazione come *recurring*, secondo l'orientamento condiviso dai Collegi, in virtù del riferimento alla "gestione della rete di vendita" contenuto nella descrizione della clausola, che sottende attività che coprono l'intero rapporto negoziale.

Pertanto, in considerazione di tutto quanto sopra esposto e del rimborso effettuato dall'intermediario, il Collegio accerta il diritto del ricorrente al rimborso, secondo il seguente prospetto:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	48
rate residue	72

TAN ▶	9,26%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota	40,35%

n/c		restituzioni				rimborsi	tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	commissioni di intermedia (up front)	€ 928,80	€ 557,28	€ 374,79	<input type="radio"/>		€ 374,79
<input type="radio"/>	spese di attivazione (recurring)	€ 500,00	€ 300,00	€ 201,76	<input type="radio"/>		€ 300,00
<input type="radio"/>					<input type="radio"/>		€ 0
<input type="radio"/>					<input type="radio"/>		€ 0
<input type="radio"/>					<input type="radio"/>		€ 0
<input checked="" type="radio"/>					<input type="radio"/>		€ 0
							€ 0

tot rimborsi ancora dovuti	€ 675
interessi legali	si

Non meritevole di accoglimento è infine la richiesta di refusione delle spese di assistenza difensiva in ragione della natura seriale della controversia.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**P.Q.M.**

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 675,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANDREA TUCCI